



COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO, LA BONIFICA DI SERBATOI IN USO O DIMESSI, UTILIZZATI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI PETROLIFERI LIQUIDI.

**SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA –
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

· U.S.L. n. 2 DEL PERUGINO

- Approvato con atto C.C. n. 101 dell'8.6.1998

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 2011 del 31/7/1934 (Norme prevenzione incendi)
- L. 319/76 (Legge Merli)
- L. 650/79 (modifica Legge Merli)
- L. 349/86 artt. 13, 18 (danno ambientale)
- Decreto n° 280 del 17/6/1987 (modifica R.D. 2011/34)
- D.P.R. 236/88 (qualità delle acque destinate al consumo umano)
- Decreto Ministeriale 26/3/91 (Norme Tecniche D.P.R. 236/88)
- D.L. n. 297/91
- Decreto Legislativo n. 132/92 (protezione acque sotterranee da sostanze pericolose)
- Decreto Legislativo n. 133/92 (protezione acque superficiali da scarichi pericolosi)
- Legge Regionale 9/79 (norme attuazione Legge Merli)
- Legge Regionale 42/79 (modifiche L.R. 9/79)
- Legge Regionale 52/83 (P.U.T.)
- Legge Regionale 26/89 (modifica P.U.T.)

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la segreteria del Consiglio Comunale

ART. 1
(ambiente di applicazione)

Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento tutti i serbatoi fissi, in uso o dismessi, utilizzati per lo stoccaggio a temperatura e pressione ambiente di idrocarburi liquidi.

Sono esclusi dalla presente normativa i serbatoi aventi capacità uguale o inferiore a 500 litri.

ART. 2
(bonifica o rimozione serbatoi dismessi)

1) Tutti i serbatoi dismessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere bonificati o rimossi dal sottosuolo entro un anno.

2) Tutti i serbatoi interrati, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che a seguito di riconversioni energetiche, cessazione di attività o sostituzione, verranno dismessi, dovranno essere bonificati o rimossi dal sottosuolo entro l'anno successivo alla dismissione.

3) La bonifica dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- svuotamento a mezzo autospurgo del liquido residuo e del fondame che dovrà essere conferito a centri di smaltimento autorizzato;
- riempimento totale del serbatoio con materiali inerti.

4) L'eventuale rimozione dovrà essere eseguita previa captazione delle sostanze liquide residue che, insieme al serbatoio, dovranno essere avviati ai centri di smaltimento e/o rottamazione autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

5) In alternativa ai punti 3 e 4 i serbatoi possono essere riutilizzati per l'accumulo di acque piovane per uso irriguo o antincendio, previa perfetta pulizia delle pareti e dei residui.

6) Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate dandone preventiva comunicazione al Comune di Perugia.

ART. 3 (serbatoi esistenti in esercizio)

Su tutti i serbatoi interrati di capacità superiore a 3 mc., e comunque tutti quelli ad uso commerciale in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere effettuate le seguenti verifiche o interventi:

- controllo spessimetrico delle pareti; qualora gli spessori delle lamiere siano inferiori ad un punto critico oltre il quale non è consigliabile il mantenimento in esercizio, si dovrà realizzare un intervento di vetrificazione delle pareti interne di spessore non inferiore a 3 mm. Tale verifica dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

I proprietari di serbatoi interrati in esercizio, di capacità inferiore a 3 mc., e ad un uso civile, dovranno effettuare tutte le verifiche per accertare periodicamente la perfetta tenuta della cisterna. La constatazione di eventuali perdite dovrà essere tempestivamente comunicata alla Protezione Civile del Comune di Perugia.

ART. 4 (installazione nuovi serbatoi)

1. I nuovi serbatoi, in relazione allo specifico uso, potranno essere collocati fuori terra o interrati così come previsto dal R.D. 20.9.1934 n° 2011 e successive disposizioni collegate.

2. I serbatoi fuori terra o in trincea dovranno essere realizzati con materiale che risulti inalterabile al contatto con le sostanze stoccate, collocati su selle di supporto ed ubicati in apposite vasche di contenimento a tenuta perfetta, di capacità di almeno 1/3 di quella utile del serbatoio ed aventi superfici interne impermeabili alle sostanze stoccate.

Le vasche di contenimento non potranno essere munite di condotti di scarico, viceversa potranno essere provviste di idonea copertura atta ad impedire l'accumulo delle acque piovane. Nel fondo della vasca dovrà essere previsto un pozzetto di dimensioni idonee a consentire l'agglottamento del liquido eventualmente fuoriuscito.

3. I serbatoi interrati dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive tali da risultare inattaccabile dalle sostanze stoccate e realizzati secondo una delle sottoelencate modalità:

- muniti di rivestimento protettivo in PRF (vetroresina) o materiali equipollenti, di spessori non inferiori a 5 mm. esteso a tutta la superficie interrata, saldamente coeso al materiale costituente il serbatoio (lamiera in acciaio al carbonio elettrosaldato di spessore non inferiore a 5 mm.);
- muniti di doppia parete con intercapedine a tenuta in cui sia immesso gas inerte che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione rilevabile con apposito manometro e corredati di una adeguata protezione catodica in grado di neutralizzare gli effetti di eventuali correnti elettriche vaganti nel sottosuolo.

4) Soluzioni impiantistiche diverse potranno essere adottate purché garantiscano requisiti di sicurezza equivalenti, certificati da apposita relazione di conformità redatta da tecnico professionista, da allegare alla domanda di autorizzazione da presentare al Comune di Perugia così come previsto al seguente art. 5 del presente regolamento.

ART. 5 (iter autorizzativo)

1. Fermo restando, per i casi previsti, l'iter per la richiesta presso la Prefettura delle autorizzazioni relative alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, l'installazione di tutti i nuovi serbatoi dovrà essere sottoposta all'esame del Comune di Perugia.

Gli interessati, pertanto, dovranno presentare allo stesso specifica domanda corredata della necessaria documentazione tecnica (relazione illustrativa ed elaborati grafici da prodursi in doppia copia) concernente la collocazione, le caratteristiche tecnico-costruttive e la capacità volumetrica del serbatoio, le difese attive dello stesso contro corrosioni e/o rotture accidentali.

ART. 6 (Controlli nuovi serbatoi)

1. I serbatoi installati dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere sottoposti a controllo e verifica della tenuta dopo 10 anni dalla installazione.

2. I controlli sono a carico dei proprietari ed effettuabili da ditte specializzate, iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20.9.1934 n° 2011 o nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8.8.85 n° 443.

3. I controlli riguarderanno la ricognizione generale sullo stato di conservazione del manufatto, sulle protezioni attive del serbatoio, nonché l'effettuazione di prove di tenuta.

4. La caratteristica comprovante tale verifica rilasciata dalla ditta che ha effettuato il controllo, dovrà essere conservata a cura del proprietario presso il sito di installazione da esibire in caso di controllo da parte degli enti preposti.

5. I controlli successivi saranno effettuati con cadenza quinquennale osservando le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3.

ART. 7 (Sanzioni)

1. Agli scarichi diretti e indiretti derivanti dalla non ottemperanza delle norme contenute nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni generali previste dalla legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 (Danno ambientale)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo e commissivo in violazione delle disposizioni del presente regolamento provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere prescritte dal Comune e dalla competente Provincia o Regione e dal Ministro dell'Ambiente, in relazione alla rispettiva competenza, con provvedimento motivato per eliminare il danno e prevenire la futura insorgenza.

2. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 1, le opere saranno eseguite d'ufficio dal Comune con addebito delle relative spese all'inadempiente.

3. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1.